

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, del 28 febbraio e del 14, 15 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto n. 378);

udite le relazioni delle deputate Malpezzi (per la VII Commissione) e Carnevali (per la XII Commissione) nella seduta del 24 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 28 febbraio e del 14, 15 e 16 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata;

visto il parere del Comitato per la legislazione;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo svi-

luppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti. »;

d) i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente: « 2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché dell'associazionismo di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. »;

2) all'articolo 2:

a) al comma 1, le parole « agli alunni e agli studenti » siano sostituite dalle seguenti: « alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti »;

b) al comma 1, dopo le parole « e garantire il diritto », siano aggiunte le seguenti: « alla cura, »;

c) al comma 2, le parole « Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, » siano soppresse;

d) al comma 2, le parole « di cui all'articolo 11 » siano soppresse e, dopo le parole « Piano Educativo Individualizzato », siano aggiunte le seguenti: « (PEI) quale »;

3) all'articolo 3:

a) al comma 1, le parole « degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1 » siano soppresse;

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto » siano soppresse;

c) al comma 2, le lettere *b)* e *c)* siano invertite;

d) al comma 2, lettera *b)*, già *c)*, sia sostituita dalla seguente: « *b)* all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate; »;

e) al comma 2, lettera *d)*, le parole « 22 alunni » siano sostituite dalle seguenti: « 20 alunni »;

f) il comma 3, sia sostituito dal seguente: « 3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale ATA per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera *b)*. »;

g) al comma 4, le parole « 60 giorni » siano sostituite dalle seguenti: « 180 giorni ». Conseguentemente, al medesimo comma 4, la parola « educativa » sia soppressa e, dopo le parole « destinato

all'assistenza », siano aggiunte le seguenti: « per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto »; la parola « nel », sia sostituita dalla seguente: « nei »;

h) al comma 5, alinea, dopo le parole « 7 aprile 2014, n. 56 », siano aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

i) al comma 5, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: « *a)* l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto; »

j) al comma 5, lettera *b)*, le parole « lettera *c)* » siano sostituite dalle seguenti: « lettera *g)* »; conseguentemente, dopo le parole « dell'articolo della », sia aggiunta la seguente: « citata »; dopo le parole « 104 del 1992 », sia aggiunta la seguente: « nonché »; le parole « n. 12 del 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1998, n. 112; »;

k) al comma 6, le parole « comma 4 » siano sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera *b)* »;

l) al comma 6, le parole « agli alunni e agli studenti con disabilità » siano soppresse;

4) all'articolo 4:

a) al comma 2, alinea, dopo le parole « di autovalutazione, », siano aggiunte le seguenti: « sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica »;

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole « qualità del » siano sostituite dalle seguenti: « livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel »;

c) al comma 2, lettera *b)*, le parole « di cui all'articolo 10 » siano soppresse;

d) al comma 2, lettera *e)*, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. »;

5) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« ART. 5.

(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: « 1-*bis*). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente alla condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990 »;

b. all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: « Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classi-

ficazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ». Conseguentemente sono soppressi i commi 6, 7 e 8 ».

3. L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:

a. un medico specialista o da un esperto della condizione di salute della persona;

b. uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c. un terapeuta della riabilitazione;

d. un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il profilo di funzionamento di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto:

a) è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;

b) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Progetto Educativo Individualizzato;

c) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove

e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.

6. Con decreto adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS. »;

6) gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;

7) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« ART. 9.

(Progetto individuale).

1. Il progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

8) L'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« ART. 10.

(Piano educativo individualizzato).

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole « valutazione diagnostico-funzionale » sono aggiunte le seguenti: « , il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche ».

2. Il piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;

b) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

d) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

e) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il progetto individuale;

f) è redatto entro l'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nei passaggi di ogni grado di istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

9) L'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

« ART. 11.

(Piano per l'inclusione della scuola).

1. Il Piano per l'inclusione della scuola:

a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;

b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;

c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10) dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

« ART. 11-bis.

(Gruppi per l'inclusione territoriale).

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

« ART. 15.

1. Presso ogni ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:

a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;

c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, nel campo dell'inclusione scolastica.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, la verifica e formula la relativa proposta all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e od o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio. Il GLI, al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, interloquisce e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

« ART. 11-ter.

(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico).

1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino,

alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.

3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno;

11) con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque, per un verso, di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno, e per altro verso di superarlo definitivamente al momento di entrata a regime della nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti;

12) all'articolo 13, comma 3, sia soppressa le parole: « A decorrere dall'anno 2019 »;

13) l'articolo 14 sia soppresso;

14) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole « in particolare » siano aggiunte le seguenti: « a quelli »;

15) all'articolo 16:

a) nella rubrica, la parola « didattica » sia sostituita dalle seguenti « del progetto educativo e didattico »;

b) al comma 3, dopo le parole « dello studente » siano aggiunte le seguenti « e l'eventuale richiesta della famiglia ». Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: « Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131 »;

c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scola-

stico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 ».

16) all'articolo 17:

a) al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: « d-bis) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti all'inclusione scolastica »;

b) al comma 3, dopo le parole « territorio nazionale » siano aggiunte le seguenti « nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti »;

17) dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:

« ART. 18-bis.

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a. prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;

b. con riferimento all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, aggiungere in fine le

seguenti parole: « individuato preferibilmente tra i docenti della scuola cui l'alunno è iscritto »;

c. prevedere, in relazione al contenuto dell'articolo 10, che il PEI rechi anche la programmazione didattica e disciplinare;

d. sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole « un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo » con le seguenti: « ulteriori contratti a tempo determinato »;

e. sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole « sessanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni »;

f. con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente e di provvedere alle conseguenti modifiche nella copertura finanziaria;

g. prevedere la costituzione di scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento;

h. reperire risorse aggiuntive per sviluppare ulteriormente il disposto dell'articolo 18;

i. introdurre una disposizione secondo la quale il personale a contatto con l'alunno abbia la piena conoscenza della lingua in cui viene impartito l'insegnamento;

j. reperire risorse apposite per sussidi didattici destinati al sostegno.